

DELIBERA N. 377/22/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ E.L. S.R.L.
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL'ART. 9 DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO
CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

CONT. 7/22/DSDI – PROC. 9/FDG

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 ottobre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche “*Decreto dignità*”);

VISTO, in particolare, l’art. 9 del Decreto dignità, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica*”;

26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTO, altresì, il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 del Decreto dignità, ai sensi del quale: *“l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”;*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante “Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96” (di seguito “Linee Guida”);

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTO l’atto di contestazione n. 7/22/DSDI – PROC. 9/FDG del 30 maggio 2022, notificato in pari data, con il quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla società E.L. s.r.l. (di seguito, “Società”) la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9 del Decreto dignità;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

In data 27 maggio 2022 (prot. n. 170701) il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la normativa Tecnica Divisione X – Manifestazioni a premio ha trasmesso all’Autorità la documentazione pervenuta dal Comando della Guardia di Finanza, inerente all’accertamento nei confronti della Società E.L. Srl, con sede in Città di Castello (PG), Piazza Giovanni XXIII, 3, p.i. 04339930408, della realizzazione di un’attività promozionale di giochi con vincita di denaro, in presunta violazione dell’art. 9, comma 1, del decreto dignità.

Dalla già menzionata relazione della Guardia di finanza, Nucleo Mobile (prot. GdF 38448/2022 del 6 maggio 2022) emerge la completa ricostruzione dei fatti e l’esatta qualificazione giuridica delle fattispecie segnalate. In particolare, nell’ambito dei controlli effettuati per il rispetto della normativa antiriciclaggio e giuslavoristica è stata riscontrata la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9 del cd. decreto dignità in relazione alla pubblicizzazione di un concorso a premi da parte della società E.L. Srl in occasione dell’apertura di una sala da gioco “Royal Macao”. Nel corso dei controlli è stata rilevata la presenza “[...] all’ingresso ed all’interno della sala giochi VLT delle locandine pubblicitarie collegate alle vincite in denaro (vgs. All. n. 2) riguardante una riffa lotteria collegata al gioco delle VLT con 5 (cinque) premi in palio [...] le locandine pubblicitarie acquisite in originale e mediante rilievi fotografici che si acquisiscono al presente verbale di operazioni compiute” (enfasi aggiunta). Nella relazione si precisa inoltre che “*le locandine pubblicitarie collegate alle vincite in denaro riguardante una riffa/lotteria collegata al gioco delle VLT con cinque premi in palio così distinti, primo premio al giocatore che vince un ticket dal valore di 5.000,00 euro un Apple Iphone 13 (disponibile n. 2 pezzi); secondo premio al giocatore che vince un ticket dal valore di 3000,00 euro un pad Apple (disponibile n. 2 pezzi), terzo premio al giocatore che vince un ticket dal valore di 2.000,00 euro un orologio Huawei (disponibile n. 5 pezzi) quinto premio al giocatore che vince un ticket da 1.200,00 euro un Apple airpods (disponibile n. 5 pezzi), quinto premio al giocatore che vince un ticket dal valore di 600,00 euro una bottiglia di vino rosso, il giorno di natale si regalano 10 euro di benvenuto*”.

In esito all’attività preistruttoria svolta, in data 30 maggio 2022 (prot. n. 174617) è stato notificato l’atto di contestazione n. 7/22/DSDI- procedimento n. 9/FDG alla società E.L. S.r.l., con sede in piazza Giovanni XXIII 3, a Città di Castello (PG), e al suo legale rappresentante sig. LIN Baoyong quale soggetto titolare dell’esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato Royal Macao la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la diffusione di una pubblicità di giochi con vincite in denaro, riscontrata in data 16 marzo 2022.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla società

La società E.L. S.r.l., a seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 7/22/DSDI, non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro.

L'articolo 9 del decreto dignità prescrive che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo[...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in denaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”*.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario del mezzo o del sito di diffusione”*, (2.2) *“proprietario del mezzo o del sito di destinazione”* e (3) *“organizzatore della manifestazione, evento o attività”*.

Quanto all'ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta in qualunque modo effettuate e su qualunque mezzo realizzata.

Con la delibera n. 132/19/CONS, sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l'Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di avere un orientamento per la corretta interpretazione dell'articolo 9, del decreto dignità.

Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come *“ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)”* (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta).

Per quel che concerne il *quantum*, la norma àncora l'ammontare della sanzione al valore della pubblicità/sponsorizzazione (“*di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità*”) fissando tuttavia una soglia (“*e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*”). L'articolo 9, dunque, non introduce alcun elemento di discrezionalità nell'applicazione della soglia di importo pari a euro 50.000. Nel fissare l'apparato sanzionatorio, la norma fa espresso riferimento alla legge n. 689/81.

Come sopra evidenziato, la società non ha presentato memorie difensive né effettuato alcuna richiesta di audizione.

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 7/22/DSDI – Proc. 9/FDG in ordine alla intervenuta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. In particolare, la relazione della Guardia di finanza – la quale dà conto del fatto che i volantini pubblicitari erano disponibili non solo all'interno della sala, ma anche all'ingresso e dunque visibili dall'esterno – evidenzia la ricorrenza di elementi sufficienti a ritenere integrata la fattispecie violativa descritta dalla norma. Il volantino pubblicitario, documentato dalle foto riportate nella relazione medesima, ha una chiara valenza induttiva al gioco nella misura in cui prospetta la vincita di premi sicuramente ambiti (prodotti Apple largamente in uso dal pubblico) collegata al gioco delle VLT presenti all'interno della sala e con connessi ticket in denaro;

ACCERTATO che la Società, nei termini previsti, non ha ritenuto di avvalersi dell'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, citato “*l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000*”;

RILEVATO che nel caso in oggetto, la realizzazione della locandina pubblicitaria diffusa nella giornata del 16 marzo all'interno e all'ingresso della sala risultano direttamente imputabili alla stessa sala giochi proponente senza la presenza di *sponsor* che infatti non risultano indicati dalla Guardia di finanza e non rinvenibili dalle foto apposte nella relazione e che, in ogni caso, il 20% del valore complessivo dei premi riportati nella locandina e oggetto della lotteria interna a premi – calcolati secondo i prezzi riportati nei siti ufficiali di vendita dei beni proposti – risulta essere inferiore alla soglia di 50.000,00 euro (cinquantamila/00) prevista dall'articolo 9 del decreto dignità;

RITENUTO in particolare che la fattispecie in esame non appare riconducibile ad alcuno dei casi cui fa riferimento il paragrafo 5, punto 5, delle citate linee guida. La locandina oggetto di segnalazione, infatti, in ragione dei toni utilizzati – chiaramente induttivi al gioco - del carattere delle scritte – la chiara visibilità dei premi - della collocazione – all'esterno del locale per attrarre potenziali utenti non ancora entrati nella sala – risulta avere una valenza pubblicitaria e non meramente informativa sulle caratteristiche del gioco.

RITENUTO, per l'effetto, di dovere applicare la sanzione amministrativa individuata dalla norma nella misura pecuniaria pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

RITENUTA, pertanto, la descritta condotta dalla società E.L. S.r.l. rilevante in relazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

RILEVATO quanto segue in ordine ai criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un isolato episodio di violazione della normativa di settore, tale da non comportare effetti particolarmente pregiudizievoli nel tempo a danno degli utenti.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società E.L. essendo titolare dell'esercizio dedicato VLT/SLOT, denominato *Royal Macao*, sito in Città di Castello Piazza Giovanni XXIII n. 3, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese,

i dati più recenti di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi e un bilancio in utile.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 07/22/DSDI nella misura corrispondente ad euro 50.000 (cinquantamila/00);

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società E.L. S.r.l., p.i. 04339930408 con sede in piazza Giovanni XXIII 3, a Città di Castello (PG) di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96 avendo diffuso una pubblicità di giochi con vincite in denaro, riscontrata in data 16 marzo 2022 come descritta in premessa.

DIFFIDA

la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 377/22/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 377 /22/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle società e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 26 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba